

Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 1 agosto 2002, n.33

Regolamento di attuazione dell'Art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2002). Esenzione dall'IRAP di esercizi commerciali in zone montane.

in B.U.R.T. n. 24 del 9-8-2002

sommario

Art. 1. O g g e t t o.....	1
Art. 2. Soggetti ammessi e requisiti di ammissibilità	1
Art. 3. Termine e modalità per la presentazione e l'istruttoria delle domande di esenzione	1
Art. 4. Formazione dell'elenco degli aventi diritto all'esenzione.....	2
Art. 5. Validità temporale dell'esenzione.....	2

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'Art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2002);

Visto in particolare l'Art. 1 della suddetta legge che demanda al regolamento regionale la disciplina dei criteri e modalità per l'individuazione delle località comprese nei territori montani di cui all'Art. 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, dei criteri per l'individuazione delle attività commerciali che beneficiano dell'esenzione e del procedimento di riconoscimento del diritto all'esenzione;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 816 del 29 luglio 2002 concernente «Regolamento di attuazione dell'Art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2002). Esenzione dall'IRAP di esercizi commerciali in zone montane), acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1. O g g e t t o

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità operative per l'individuazione dei soggetti aventi diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista dall'Art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 «Legge finanziaria per l'anno 2002».

Art. 2. Soggetti ammessi e requisiti di ammissibilità

1. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato.

2. Possono richiedere l'esenzione dall'IRAP i titolari degli esercizi commerciali disciplinati dalla legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»:

a) purché collocati in località abitate, individuate dal comune, ai sensi dell'Art. 9, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con popolazione uguale o inferiore a 500 abitanti, situate in territori classificati montani ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82;

b) che, oltre all'attività commerciale, svolgano congiuntamente nel medesimo esercizio servizi di particolare interesse per la collettività quali: posto telefonico pubblico, servizio fax, punto internet, punto di informazioni turistiche, prenotazioni prestazioni sanitarie;

c) che non abbiano dichiarato per l'anno di imposta precedente un valore di produzione netta superiore a quello stabilito dal comma 3, dell'Art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 «Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)».

Art. 3. Termine e modalità per la presentazione e l'istruttoria delle domande di esenzione

1. Per l'anno 2002 le domande di esenzione sono presentate alla Regione Toscana entro il trentuno ottobre.

2. A partire dall'anno 2003, ai fini dell'aggiornamento e dell'integrazione dell'elenco degli aventi diritto all'esenzione di cui all'Art. 4, gli interessati entro il trenta giugno di ogni anno, sono tenuti a presentare alla Regione Toscana:

a) qualora compresi nell'elenco degli aventi diritto all'esenzione, e pena la cancellazione dal medesimo, una dichiarazione attestante il permanere del possesso dei requisiti di cui all'Art. 2;

b) qualora non compresi nell'elenco degli aventi diritto all'esenzione o cancellati ai sensi della lettera a), la domanda di esenzione.

3. Le domande e le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, si considerano prodotte in tempo utile anche se inviate tramite raccomandata a/r entro il termine

indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

4. Le domande e le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformità ai modelli predisposti dalla Regione Toscana e approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.

Art. 4. Formazione dell'elenco degli aventi diritto all'esenzione

1. La Regione, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda o della dichiarazione di cui all'Art. 3, verifica il possesso dei requisiti e redige l'elenco degli aventi diritto all'esenzione.

2. L'elenco è approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è trasmesso all'agenzia delle entrate che provvede agli adempimenti di propria competenza.

Art. 5. Validità temporale dell'esenzione

1. L'esenzione opera per l'anno di imposta in corso alla data di presentazione della domanda iniziale e delle dichiarazioni di cui all'Art. 3 ed è fatta valere in occasione della dichiarazione dei redditi inerenti detto anno d'imposta.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 1 agosto 2002

PASSALEVA

(Incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)

note

Id.